

## **DELIBERA N. 692/09/CONS**

### **RIGETTO DELLA ISTANZA DI DEROGA DALL'OBBLIGO DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO "ALICE HOME TV"**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

VISTA l'istanza presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. per il proprio servizio televisivo "Alice Home TV" in data 7 settembre 2009, prot. n. 69187, con la quale chiede la deroga totale dalla quota di investimento di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS in virtù della mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio e del possesso di una quota di mercato inferiore all'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) e lett. b) del medesimo regolamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 29 settembre 2009, prot. n. 75153 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 2 novembre 2009, prot. n. 82519, a seguito della richiesta di informazioni del 29 settembre;

RILEVATO che la società in questione ha correttamente documentato la mancata realizzazione di utili negli esercizi finanziari 2007 e 2008, e la quota di mercato detenuta nel 2008, e che sussiste il presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) e lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che il catalogo delle opere audiovisive disponibili nel 2008 consiste in 29.118 titoli, per una spesa relativa all'acquisizione dei diritti di trasmissione pari a euro 14.6 milioni, e che il numero di opere europee nel catalogo è pari a 26.309 con una spesa pari a euro 5,4 milioni;

RILEVATO che nel 2008 la spesa per l'acquisizione dei diritti relativi alle opere europee è pari al 36% della spesa totale, a fronte di una percentuale di opere europee pari all'89% del catalogo complessivo;

RILEVATO che nell'anno in questione la società ha investito in sole opere europee una quota superiore al 100% dei ricavi;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 i soggetti raggiungono gradualmente e compatibilmente con le condizioni del mercato la quota di cui al comma 1 entro il terzo anno di applicazione del presente regolamento. Nel terzo anno è consentito uno scostamento, comunque non superiore all'uno per cento, che deve essere recuperato entro l'anno successivo compatibilmente con le suddette condizioni di mercato. che l'intera programmazione è qualificata dalla stessa società come indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto e che il budget disponibile è interamente dedicato ad essa;

RITENUTO che la composizione del catalogo di Alice Home TV e l'investimento effettuato per lo stesso appare compatibile con la summenzionata previsione transitoria tesa al raggiungimento graduale della quota del 5% entro il terzo anno di entrata in vigore della delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che il rispetto dell'obbligo di investimento del 5% in opere europee dei propri ricavi decorre dal terzo anno rispetto all'entrata in vigore della delibera n. 66/09/CONS, e dovrà essere valutato compatibilmente con le condizioni di mercato;

RITENUTO pertanto che indipendentemente dalle possibilità attuali di rispetto dell'obbligo di investimento cui all'art. 5, comma, la richiesta di deroga, ivi compresi i requisiti per poterla chiedere, potranno essere valutati compatibilmente con le condizioni di mercato del 2012, anno in cui sarà effettivamente in vigore tale obbligo;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga presentata dalla società in questione;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

**Articolo unico**

1. La richiesta di deroga dall'obbligo di investimento di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS presentata dalla Telecom Italia S.p.A. per il proprio servizio televisivo "Alice Home TV" è rigettata;

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2009

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola